

## ■ CAPITOLO III

---

# POTERI E UFFICI DELLO STATO AVENTI COMPETENZA IN MATERIA ECCLESIASTICA

### SEZIONE I

#### ORGANI STATALI CON COMPETENZA IN MATERIA ECCLESIASTICA

- **SOMMARIO:** 1. Organi statali con competenza in materia ecclesiastica.
- – 2. Il Fondo Edifici di Culto.

### 1. Organi statali con specifiche competenze in materia ecclesiastica.

Nell'ordinamento italiano **competenze specifiche in materia ecclesiastica** sono riconosciute a numerosi uffici dello Stato e organi costituzionali.

#### A) Presidente della Repubblica

Al **Presidente della Repubblica**, quale capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale, spetta il potere di:

- ratificare i concordati conclusi con la Santa Sede, previa autorizzazione del Parlamento (art. 87, comma 8, Cost.);
- accreditare l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede e ricevere il Nunzio Apostolico presso lo Stato italiano (art. 87, comma 8, Cost.; art. 12, comma 4, Tratt.);
- promulgare le leggi basate sulle intese con le rappresentanze delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (artt. 8, comma 3, e 87, comma 5, Cost.).

#### B) Presidente del Consiglio dei Ministri

Al **Presidente del Consiglio dei Ministri**, in base a quanto disposto dall'art. 95 Cost. e dell'art. 5 della legge n. 400 del 1988 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), competono:

- la rappresentanza dello Stato nei rapporti con le confessioni religiose, ai sensi degli artt. 7 e 8, u.c. Cost.;
- la direzione e il coordinamento dell'opera dei singoli Ministri, al fine del mantenimento dell'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'esecutivo.

Nel concreto, al Presidente del Consiglio dei Ministri fanno poi capo compiti importanti di predisposizione, promozione ed impulso delle iniziative in materia ecclesiastica, attraverso quegli organi costituiti nel suo seno con attribuzioni istruttorie e consultive. Il riferimento è, *in primis*, all'Ufficio del **Segretario Generale della Presidenza del Con-**

**siglio**, presso il quale opera l'**Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali**, il quale, tra le sue competenze, ha quella di assistere il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra governo e confessioni religiose.

All'interno di tale ufficio particolare rilievo riveste il **Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali**, che:

- garantisce l'assistenza al Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Sottosegretario di Stato nell'esercizio delle attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le confessioni religiose ai sensi degli artt. 7 e 8 Cost.;
- assicura il coordinamento funzionale e il raccordo organizzativo con commissioni e organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con competenze in materia ecclesiastica e di libertà religiosa, nonché in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario.

Le Commissioni attualmente istituite sono:

- la **Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose**: ha il compito di preordinare gli studi e le linee operative per il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose, nonché di concordare con le delegazioni delle confessioni religiose interessate il testo delle intese;
- la **Commissione consultiva per la libertà religiosa**: ha una serie di attribuzioni, fra le quali lo studio, l'informazione e la proposta relativamente a tutte le questioni che attengono all'attuazione dei principi costituzionali e delle leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza; la ricognizione e l'esame dei problemi relativi alla preparazione delle intese con le confessioni religiose, essendo all'uopo chiamata a formulare un parere preliminare sulle bozze di intesa; la formulazione di pareri su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e confessioni religiose in Italia e nell'Unione Europea su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri; la segnalazione di problemi in sede di applicazione della normativa vigente in materia, anche di derivazione internazionale;
- la **Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede**: si occupa della ricognizione dei problemi relativi all'attuazione dell'Accordo del 1984; dello studio di eventuali modifiche legislative per armonizzare l'ordinamento italiano con le disposizioni concordatarie; della formulazione di pareri su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e confessioni religiose; di ricerche e studi affidati alla Commissione dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la revisione della legislazione vigente sulle confessioni religiose e sul diritto di libertà di coscienza e di religione, anche con riferimento ai Trattati dell'Unione Europea;
- la **Commissione governativa avente il compito di procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF al fine di predisporre eventuali modifiche**: ha il compito di procedere ogni tre anni alla revisione dell'importo deducibile delle erogazioni liberali ed alla valutazione del gettito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinato alle confessioni religiose aventi diritto, al fine di predisporre eventuali modifiche;